



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 976 del 2012, proposto da:

Specialtrasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, via dei Mille n. 7/2;

contro

Hera S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Aicardi e Giuseppe Caia, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Bologna, Galleria Cavour, n. 6;

Herambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Caia e Stefano Colombari, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, Galleria Cavour n. 6;

per l'accertamento

del diritto della società ricorrente ad accedere agli atti richiesti con l'istanza 06.07.2012 e per ottenere pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del diniego all'accesso opposto da Hera S.p.a. con nota prot. n. 0127760 del 1.08.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Hera S.p.a. e di Herambiente S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Oggetto della presente controversia è l'accertamento in merito all'esistenza o meno del diritto di Specialtrasporti s.r.l. ad accedere agli atti detenuti da Hera s.p.a. ed Herambiente s.p.a., come individuati nella relativa istanza di accesso in data 6 luglio 2012, con conseguente ulteriore verifica della legittimità dell'espresso diniego di ostensione degli stessi di cui alla nota Hera s.p.a. del 1 agosto 2012.

La società ricorrente – sul presupposto di essere impresa che da oltre trent'anni opera nel settore della raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti speciali ed urbani - pretende da Hera s.p.a. e da Herambiente s.p.a., quali società a

maggioritaria partecipazione pubblica, di avere accesso "...agli atti di concessione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani "in privativa" di cui essa è affidataria", nonché "...agli atti e contratti con cui Hera ha affidato ad altri soggetti lo svolgimento di attività, fasi o porzioni del servizio..." (v. pag. 5 del ricorso). Ritiene la ricorrente di avere un concreto interesse all'ostensione dei suddetti atti al fine di conoscere "...da un lato quale sia il discrimine tra le attività attualmente in privativa e le attività liberalizzate, dall'altro di poter conoscere quali siano le attività che, pur essendo in "privativa" Hera ha deciso di far svolgere da ditte esterne con l'effetto di "riaprire" il mercato alle imprese private...).

A seguito di presentazione dell'istanza di accesso da parte di Specialtrasporti s.r.l., Hera s.p.a. ha negato l'ostensione degli atti richiesti, sulla base di due ordini di argomentazioni: l'una rilevante la mancanza, in capo alla richiedente, di un interesse qualificato e differenziato all'ostensione dei suddetti documenti, l'altra facente leva sull'indebito vantaggio che la conoscenza di tali atti procurerebbe all'istante nelle future gare che Hera s.p.a. dovesse bandire per la realizzazione di opere o servizi necessari allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Tali argomentazioni sono poi state ribadite ed ulteriormente approfondite da Hera s.p.a. nella memoria di costituzione in giudizio.

Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2012, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio ritiene che non sussista il diritto della ricorrente ad accedere agli atti come sopra individuati. Nella specie, il Collegio non può che condividere quanto riferito da Hera s.p.a. in sede di risposta all'istanza di accesso della ricorrente, dato che la semplice posizione di impresa operante da tempo nello specifico settore del trasporto e trattamento dei rifiuti speciali ed urbani non è elemento integrante, di per sé, quella posizione differenziata che l'art. 22 della L. n. 241 del 1990 e s.m. e i. ritiene necessaria al fine di potere chiedere l'ostensione di atti amministrativi.

Parimenti condivisibile deve ritenersi, ad avviso del Collegio, il secondo dei motivi sui quali Hera s.p.a. ha fondato il gravato diniego di accesso, poiché, essendo la società pubblica soggetto sottoposto alla disciplina dell'evidenza pubblica e dovendo pertanto affidare tramite gara pubblica a terze imprese gli appalti per eventuali lavori o servizi che si rendessero necessari e complementari al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sarebbe illegittimo consentire all'impresa ricorrente e in generale ad altra impresa del settore) di accedere agli atti relativi a precedenti gare pubbliche con le quali sono state scelte le imprese affidatarie dei relativi appalti, in quanto ciò conferirebbe alla richiedente l'accesso una ingiustificata posizione di vantaggio in vista delle gare future bandite dalla società a capitale pubblico.

In definitiva, la mera posizione di impresa da tempo svolgente attività nel settore del trasporto e gestione di rifiuti speciali ed urbani, non è elemento di per sé sufficiente ad integrare i requisiti dell'interesse al fine di potere accedere agli atti del concessionario del pubblico servizio di gestione di tali tipologie di rifiuti e, ancora meno tale posizione può considerarsi idonea a consentire l'accesso agli atti di precedenti gare pubbliche, alle quali, peraltro, la richiedente l'accesso non risulta avere mai partecipato.

Per le suesposte ragioni, il presente ricorso per l'accesso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore di Hera s.p.a. ed Herambiente s.p.a delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre i.v.a. e c.p.a., di cui €. 2.000,00 oltre c.p.a e i.v.a. in favore di ciascuna delle suddette società.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)